NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA', DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO

Art. 20

Valutazione dei progetti di ricerca

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita' di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli gia' previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalita'. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

Versione in vigore dal 29 gennaio 2011, non più in vigore dal 7 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento
Estremi	Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo	III — Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-organizzazione-delle-universita-di-personale/art-20-valutazione-dei-progetti-di-ricerca/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it